

NOTAE

IL PRELATO COME ORDINARIO PROPRIO DELLA PRELATURA PERSONALE

1. Il concetto di Ordinario e la relativa disciplina nell'ordinamento canonico.

Non tutti coloro che dispongono nella Chiesa di una potestà di governo ordinaria (ossia annessa "ipso iure" all'ufficio), sono denominati, secondo il linguaggio giuridico-canonico, "Ordinari".

Tale titolo è riservato, innanzitutto, alle persone, dotate di potestà di governo ordinaria almeno esecutiva, indicate nel can. 134 § 1 del CIC e, cioè: al Romano Pontefice, per la Chiesa universale; ai Vescovi diocesani ed ai Presuli equiparati ex can. 381 § 2, ossia agli Abati e Prelati territoriali, ai Prefetti e Vicari apostolici e agli Amministratori apostolici, per le Chiese particolari e le circoscrizioni equiparate ex can. 368; ai Vicari generali ed episcopali, che sono dotati per diritto di potestà ordinaria solo esecutiva; agli Amministratori diocesani ex can. 421 e ai reggenti di cui ai cann. 413 e 419, ossia a coloro che, sede impedita o vacante, reggono "ad interim" una diocesi o altra comunità equiparata; infine, solo per i propri confratelli, ai Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, dotati, a norma degli statuti, almeno della potestà esecutiva. Viceversa, ad esempio, i Parroci, pur possedendo in certi casi una limitata potestà esecutiva, non sono Ordinari, perché non appaiono tra le figure elencate dal can. 134 § 1; analogo discorso vale per i Vicari giudiziali, i quali dispongono di una potestà ordinaria in materia giudiziaria (can. 1420 § 1).

Sono, poi, Ordinari a tutti gli effetti gli Ordinari militari previsti dalla Cost. ap. "Spirituali militum curae" del 21 aprile 1986,¹ in cui, all'art. I, gli ordinariati militari sono assimilati alle diocesi e, all'art. II, i Presuli ad essi preposti sono definiti Ordinari in senso proprio.²

Sono, infine, sicuramente Ordinari i Prelati personali rispetto ai membri della prelatura, chierici ed, eventualmente, laici, poiché tale titolo è attribuito loro, in via generale, dal can. 295 § 1. Una parte della dottrina, tuttavia, sostiene che non si possa parlare in tale ipotesi di Ordinario "stricto sensu", perché il suo nome non risulta nell'elenco previsto dal can.

¹ AAS, 78 (1986), p. 481-486.

² Cf. *Communicationes*, 1986, p. 12-17.

134 e, d'altra parte, il can. 295 § 1 usa l'espressione "ut (come) Ordinarius proprius".³ Tali argomentazioni, come si vedrà, non sono sostenibili.⁴

2. Gli Ordinari religiosi

Nell'ambito della vita consacrata, bisogna tenere presente che il can. 134 § 1 enumera tra gli Ordinari, come accennato, solo i Superiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, poiché, da un lato, essendo chierici, sono insigniti dell'ordine sacro ed in quanto tali, sono capaci di potestà di governo;⁵ dall'altro, in quanto membri degli Istituti e Società di diritto pontificio, sono, in via generale, esenti dalla giurisdizione degli Ordinari del luogo.⁶ Non hanno, quindi, il titolo di Ordinari né, di conseguenza, le relative competenze e facoltà, i Superiori maggiori degli Istituti e delle Società di diritto diocesano (can. 589), degli Istituti laicali (can. 588), degli Istituti secolari (can. 710 ss.), ad eccezione di due Istituti clericali di diritto pontificio, i cui Superiori maggiori dispongono, per privilegio apostolico, della potestà di governo.⁷

Pertanto, secondo il can. 620 sono Superiori maggiori e, di conseguenza, Ordinari negli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio i Superiori generali e provinciali ed i loro Vicari, i Superiori delle case "sui iuris" ed i loro Vicari, gli Abati primati ed i Superiori delle Congregazioni monastiche. Sono, ugualmente, Superiori maggiori delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio i Superiori generali e provinciali ed i rispettivi Vicari.

³ Cf., ad esempio, W. AYMAN: *Teilkirchen und Personalprälaten. Kritische Erwägungen aufgrund des unter gleichem Titel erschienenen Buches von Pedro Rodriguez*, in: *Archiv für kath. Kirchenrecht*, 156 (1987), p. 486-500; nonché M. BENZ: *Die Personalprälaten. Entstehung und Entwicklung einer neuen Rechtsfigur vom Zweiten Vatikanischen Konzil bis zum Codex von 1983*, St. Ottilien, 1988; e R. KLEIN: *Die Personalprälaten im Verfassungsgefüge der Kirche*, Würzburg, 1995.

⁴ Deve ritenersi che anche i Pastori delle altre circoscrizioni personali esistenti nell'ordinamento canonico, nonostante il silenzio della legge, siano, per analogia, Ordinari delle relative strutture: ossia nel caso delle diocesi personali, di cui al can. 372 § 2 e degli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale (cd. ordinariati apostolici), istituto, quest'ultimo, sorto dalla concreta prassi di governo della Chiesa.

⁵ Cf. *CIC*, can. 129 § 1. La potestà di governo, contemplata in tale norma, infatti, è cosa diversa dalla potestà direttiva e decisionale che compete, ai sensi del can. 596 § 1, a tutti i Superiori, anche laici, di qualunque Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, anche non di diritto pontificio. Cf., sull'argomento, in particolare, il documento *Mutuae relationes*, emanato congiuntamente dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e dalla Congregazione per i Vescovi in data 14 maggio 1983, soprattutto il n. 13 (*Enchiridion Vat.*, vol. 6, p. 452-455, nn. 613-615).

⁶ Cf. *CIC*, can. 593.

⁷ Cf. *Communicationes*, 1981, p. 405.

3. Gli Ordinari del luogo

Il can. 134 § 2 definisce Ordinari del luogo gli Ordinari con competenza territoriale e, quindi, tutti quelli enumerati nel can. 134 § 1, ad eccezione dei Superiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica.

Malgrado la dottrina non sia unanime su questo punto, sono qualificabili Ordinari del luogo anche gli Ordinari militari ed i Prelati personali, poiché essi, accanto ad una potestà di giurisdizione di carattere personale sui membri delle rispettive circoscrizioni, sono titolari anche di una limitata potestà territoriale negli ambiti di loro competenza.⁸ La Cost. ap. "Spirituali militum curae" fa esplicita menzione delle caserme, degli ospedali e di altri stabilimenti militari, tutti ambienti in cui l'Ordinario militare possiede giurisdizione in ragione del luogo.⁹ Nel caso sia degli ordinariati militari che delle prelature personali, una giurisdizione di natura territoriale è, altresì, riscontrabile nella Chiesa-sede dell'Ordinario o del Prelato, nella loro curia, nonché nel rispettivo seminario eventualmente eretto.¹⁰ Inoltre, per le prelature personali¹¹ il diritto speciale contenuto negli statuti può determinare il tipo di "opera pastoralia vel missionalia" (chiese, scuole, parrocchie, ecc.) da organizzare sul territorio "praevio consensu Episcoporum dioecesanorum" (can. 297).

Ne consegue che, almeno in riferimento a questi ambiti ristretti, vanno riconosciute ai relativi Pastori, per analogia, le competenze che il diritto ascrive all'Ordinario del luogo.

4. La qualifica di Ordinario per il Prelato personale

a) Principi generali

In realtà, per quanto riguarda il Prelato personale, un indizio molto significativo è presente già nel Motu pr. "Ecclesiae Sanctae" del 6 agosto 1966,¹² norma attuativa, tra l'altro, del Decr. conciliare "Presbyterorum ordinis", che al n. 10 istituiva, appunto, le prelature personali. Il Motu pr. si

⁸ Cf. J. I. ARRIETA: *Le circoscrizioni personali*, in: *Fidelium Iura*, 4 (1994), p. 218-219.

⁹ Cf. Cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. V. Anche nel caso degli ordinariati apostolici, poiché i decreti di erezione attribuiscono al rispettivo Ordinario la capacità di erigere chiese e parrocchie per l'attenzione dei fedeli, questi possiede in tali luoghi una giurisdizione territoriale (vedi, per esempio, nel caso della Francia: CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI: Decr. 27 luglio 1954, in: *AAS*, 78 (1954), p. 612-613).

¹⁰ Per gli ordinariati militari, cf. Cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. VI, 3, art. XIII, 1; per quanto riguarda la prima prelatura personale istituita, cf. Cost. ap. *Ut sit*, VII.

¹¹ E, per analogia, per le diocesi personali.

¹² *AAS*, 58 (1966), p. 757-787.

riferisce al Prelato nella parte I, n.4, ai § 2 e 3, che disciplinano i suoi diritti e doveri rispetto ai sacerdoti che compongono il presbiterio della prelatura.¹³ In tali disposizioni fra le competenze del Prelato figura la creazione di un seminario - nazionale o internazionale - per la formazione dei suoi candidati al sacerdozio, con il corrispondente diritto di incardinare gli alunni del seminario, e di promuoverli agli ordini sacri. Parallelamente, egli si assume l'obbligo di occuparsi della cura spirituale e materiale dei sacerdoti incardinati nella prelatura e di attribuire loro un incarico adatto alle finalità per le quali sono stati ordinati. E' chiara l'analogia con i poteri e doveri giuridici che caratterizzano, sotto quest'aspetto, la figura del Vescovo diocesano.

E, venendo al punto che qui interessa, il Prelato - coerentemente con il vocabolo utilizzato per descrivere il suo ufficio - è già definito in questa sede (è appena il 1966), come autentico Ordinario proprio di un ente giurisdizionale, con una potestà di governo completa sul clero della prelatura, derivante dal vincolo giuridico dell'incardinazione.¹⁴

Ma è nel Codice del 1983, al can. 295 § 1, che espressamente viene affermato che il Prelato è Ordinario proprio della prelatura personale. Egli, nel silenzio del Codice, viene designato a norma degli statuti e, se eletto o nominato da autorità diversa dalla S. Sede, deve ottenere la "confirmatio canonica" da questa.¹⁵ Come in altre circoscrizioni, ad esempio gli ordinariati militari, non è richiesto che il Prelato abbia personalmente condizione episcopale; benché ciò sembri confacente con la funzione episcopale che svolge¹⁶ (e così è stato apprezzato in pratica col conferimento

¹³ "(...) possunt ab Apostolica Sede utiliter erigi praelaturae, quae constant presbyteris cleri saecularis, peculiari formatione donatis, quaeque sunt sub regimine proprii Praelati et propriis gaudent statutis.

Huius Praelati erit nationale aut internationale erigere ac dirigere Seminarium, in quo alumni apte instituantur. Eidem Praelato ius est eosdem alumnos incardinandi, eosque titulo servitii praelaturae ad Ordines promovendi.

Praelatus prospicere debet vitae spirituali illorum, quos titulo praedicto promoverit, necnon peculiari eorum formationi continuo perficiendae, eorumque peculiari ministerio, initis conventionibus cum Ordinariis locorum ad quos sacerdotes mittuntur. Item providere debet ipsorum decora sustentationi, cui quidem consulendum est per easdem conventiones, vel bonis ipsius praelaturae propriis, vel aliis subsidiis idoneis. Similiter prospicere debet iis qui ob infirmam valetudinem aut alias ob causas munus sibi commissum relinquere debent" (M.p. *Ecclesiae Sanctae*, I, 4, § 2 e 3, *ibidem*, p. 760-761).

¹⁴ Il M.p. *Ecclesiae Sanctae* non utilizza letteralmente l'espressione "Ordinario proprio", tuttavia il tenore del suo testo non dà origine a dubbi: fa riferimento a presbiteri posti "sub regimine proprii Praelati".

¹⁵ In tal senso G. DALLA TORRE: *Prelato e prelatura*, in: *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano, 1985, p. 977. Si tenga presente, tuttavia, che nel caso specifico dell'unica prelatura esistente oggi nella Chiesa, il Prelato viene nominato direttamente dal Romano Pontefice.

¹⁶ Così J. I. ARRIETA: *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in: *Ius Eccle-*

dell'episcopato al Prelato dell'unica prelatura finora costituita).¹⁷ E' evidente, tuttavia, che se il Prelato non avesse ricevuto la consacrazione episcopale non avrebbe, conseguentemente, i sacri poteri derivanti dalla pienezza della potestà d'ordine; sicché in tal caso potrebbe soltanto promuovere all'ordine sacro i candidati formati nel seminario della prelatura, non potendo, però, egli stesso procedere alla loro ordinazione (can. 1012). Ciò, tuttavia, risulterebbe anomalo, se è vero che nella prelatura personale esiste un proprio presbiterio.¹⁸

Il Prelato è, dunque, Ordinario proprio della prelatura, che regge con potestà di governo ordinaria, in quanto annessa ad un ufficio ecclesiastico (can. 131 § 1), e propria, che, cioè, viene esercitata dal Prelato in nome e per autorità propri (can. 131 § 2). Infatti, pur non avendo fondamento ontologico nella consacrazione episcopale (che, come si è detto, può non esservi), l'ufficio cui è annessa esprime e richiede per diritto una funzione di governo specifica dell'ente. Vero è, infatti, che l'ente è istituito dal Romano Pontefice e che l'istituzione è espressione del "munus petrinum";¹⁹ ma non è istituito per svolgere il "munus petrinum" (come avviene nel caso delle Congregazioni della Curia romana e dei Tribunali della Sede Apostolica). In questo ha la sua radice, ma non il suo oggetto; l'ente non partecipa alla potestà petrina (né, quindi, la potestà in esso esercitata può essere ritenuta vicaria di questa), ma esprime la potestà riconosciuta dal diritto (trattandosi, cioè, di una partecipazione "a iure") come sua propria, sicché opportunamente il can. 295 § 1 qualifica come "Ordinarius proprius" il Prelato della prelatura personale.²⁰

Egli esercita la sua "potestas regiminis" nei termini stabiliti dall'ordinamento canonico (can. 134), nonché dagli statuti della prelatura, sia nei confronti dei chierici (presbiteri e diaconi) incardinati nella stessa, sia nei confronti dei laici incorporati in essa. Con la differenza che, mentre nei confronti dei chierici la giurisdizione del Prelato si esercita in tutto ciò che consegue canonicamente al vincolo di incardinazione ed è, quindi, piena, sia in foro interno che in foro esterno; nei confronti dei laici tale giurisdizione si esplica nell'ambito disciplinato dagli statuti. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto dei laici con la prelatura non venga determinato "ex

siae, 6 (1994), p. 28.

¹⁷ Cf. sull'argomento F. OCARIZ: *La consacrazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, in: *Studi Cattolici*, 35 (1991), p. 22 ss.; V. GOMEZ IGLESIAS: *L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, in: *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 251 ss..

¹⁸ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO: *Direttorio per il Ministero e la vita dei presbiteri*, n. 25, 31 gennaio 1994, Città del Vaticano, 1994.

¹⁹ Cf. sul tema A. DE FUENMAYOR: *Potestà primaziale e prelature personali*, in: *Romana. Bollettino della prelatura della Santa Croce e Opus Dei*, 2 (1986), p. 143-150.

²⁰ In tal senso G. LO CASTRO: *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano, 1999, p. 273-274.

auctoritate" dal Romano Pontefice nell'atto costitutivo, ma sia instaurato tramite la convenzione prevista dal can. 296, la giurisdizione del Prelato sui laici si esercita nell'ambito limitato degli obblighi che costoro hanno assunto all'atto della convenzione con la prelatura.

b) *L'esperienza giuridica della prima prelatura.*

In relazione all'esperienza concreta della prima prelatura personale nella Chiesa, tali principi sono stati recepiti dall'art. III della Cost. ap. "Ut sit", del 28 novembre 1982,²¹ istitutiva della prelatura dell'Opus Dei;²² nonché ribaditi dalla "Declaratio Praelaturae Personales" della Congregazione per i Vescovi (Ib; IIb; IIIb; IIId; IVc), del 23 agosto 1982, pubblicata nel medesimo numero degli Acta Apostolicae Sedis; e dagli statuti dell'ente, denominati "Codex iuris particularis Operis Dei" (n.1,48,51,54,55), sanciti con l'anzidetta Cost. ap. "Ut sit" (art. II).

Infatti, nei confronti dei chierici, il Prelato non ha solo il dovere, previsto dal can. 295 § 2, di curare la loro formazione ed il loro conveniente sostentamento, ma ha, altresì, un potere "vere iurisdictionalis" o "episcopalis", che fra l'altro si concreta nella concessione delle lettere dimissorie, nella dispensa "ab interstitiis" e dal difetto d'età (n. 48 del Cip); nella "missio" canonica con la concessione delle opportune licenze ministeriali "Sacrum nempe litandi, Verbum Dei praedicandi atque confessiones excipiendi" (n. 50 § 2); essendo ben chiaro che i chierici, ricevuti gli ordini sacri, "ad nutum Praelati manent quoad primam et ulteriores destinationes ad unam vel aliam Operis Dei circumscriptionem" (n. 50 § 1) e che essi non possono esercitare compiti ed uffici ecclesiastici di alcun tipo, per quanto compatibili con la propria condizione ed ufficio nella prelatura, senza l'espresso permesso ("venia") del Prelato (n. 51 § 1). Viceversa, i laici, membri della prelatura allo stesso modo dei chierici incardinati, sono, invece, sotto la giurisdizione del Prelato unicamente "per quanto riguarda il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della prelatura" (Decl. Praelaturae Personales, IIId).

Peraltro, come è stato affermato,²³ per comprendere la figura del Prelato personale e determinarne i poteri,²⁴ nonché per qualificare il Prelato

²¹ AAS, 75 (1983), p. 423-425.

²² "Praelaturae iurisdictionis personalis afficit clericos incardinatos necnon, tantum quoad peculiarium obligationum adimpletionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope conventionis cum praelatura initae, laicos qui operibus apostolicis praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastorem praelaturae perficiendam sub auctoritate Praelati exstant iuxta praescripta articuli praecedentis" (Cost. ap. Ut sit, art. III, ibidem, p. 425).

²³ J. GARCIA MARTIN: *El Ordinario propio de la prelatura personal*, in: *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 77 (1996), p. 374.

Ordinario proprio, è indispensabile tenere presente il carattere della prelatura; difatti se questa fosse qualificabile come struttura giurisdizionale e gerarchica, il Prelato potrebbe sicuramente essere definito Ordinario proprio. In verità, a prescindere dalla dottrina sull'argomento,²⁵ è lo stesso "Annuario Pontificio" che elenca espressamente le prelature personali subito dopo le prelature ed abbazie territoriali, gli esarcati apostolici, gli ordinariati militari, e prima dei vicariati apostolici e delle prefetture apostoliche,²⁶ nell'ambito dell'unico ampio "genus" della gerarchia cattolica, che raggruppa indifferentemente circoscrizioni a base territoriale e a base personale.

Inoltre, il Prelato è Ordinario proprio della prelatura personale perché come tale lo definiscono, riguardo all'Opus Dei, la Cost. ap. "Ut sit", art. IV, la Decl. "Praelaturae Personales", art. III, e gli Statuti, art. 1 e 125.

Un altro dato fondamentale è fornito, sempre in riferimento all'unica prelatura esistente nella Chiesa, dall'importante "Note de la Secrétairerie d'Etat sur la nature de la prélature personnelle de la Sainte Croix et Opus Dei", ufficialmente trasmessa al governo francese per il riconoscimento civile della stessa, che, al n.II, parimenti, definisce "Ordinario proprio" il Prelato dell'Opus Dei.²⁷

Ricapitolando, è possibile, dunque, desumere chiaramente dai citati elementi che il Prelato è Ordinario proprio della prelatura, intesa come circoscrizione ecclesiastica di tipo personale, appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa, una circoscrizione retta dalle norme generali (quelle del Codice) e, nel caso dell'Opus Dei, anche dalla Cost. ap. "Ut sit" e dagli Statuti. Il potere di giurisdizione del Prelato è qualificato dal fatto di reggere un ente di struttura gerarchica, onde esso si presenta come determinazione del "munus gubernandi in Ecclesia", cioè come un potere "vere iurisdic-

²⁴ Sulla potestà di regime ed i poteri dell'Ordinario proprio, cf. il commento di H. FRANCESCHI al can. 134 CIC, in: *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I, Universidad de Navarra, Pamplona, 1996, p. 863-870.

²⁵ Cf., ad esempio, P. G. MARCUZZI: *Le prelature personali nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in: *Apollinaris*, 56 (1983), p. 465-474; L. SPINELLI: *Riflessi canonistici di una nuova struttura pastorale: le prelature personali*, in: *Scritti in onore di P. Fedele*, a cura di G. BARBERINI, I, Perugia, 1984, p. 591-612; R. NAVARRO VALLS: *Las prelaturas personales en el Derecho conciliar y codicial*, in: *Estudios Eclesiásticos*, 59 (1984), p. 431-458; J. P. SCHOUPPE: *Les prélatures personnelles. Réglementation canonique et contexte ecclésiologique*, in: *Revue th. de Louvain*, 17 (1986), p. 309-328; G. CARDIA: *Il governo della Chiesa*, Bologna, 1984, p. 160-161.

²⁶ Cf. *Annuario Pontificio*, 1998, p. 1059 e 1821.

²⁷ "La prélature est gouvernée, avec un pouvoir ordinaire de gouvernement ou de juridiction, par un Prélat, qui en est l'Ordinaire propre (...)" La nota è stata inviata per conoscenza al Prelato dell'Opus Dei, con Lettera della Segreteria di Stato-Rapporti con gli Stati, a firma di Mons. J. L. Tauran, dell'11 febbraio 1996 (prot. n. 1133/96/RS) (in tal senso: G. LO CASTRO: *Le prelature personali nell'esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell'ultimo decennio*, in: *Il Diritto Ecclesiastico*, 1 (1999), p. 140.

tionalis seu episcopalis"; tanto che, a rimarcare la natura ha provveduto, nel caso dell'Opus Dei, la conveniente nomina a Vescovo del Prelato; un potere che si manifesta sotto il profilo amministrativo anche con l'erezione nell'ambito della prelatura di enti morali e con il loro riconoscimento come persone giuridiche; con l'emanazione di atti legislativi valevoli, ovviamente, sempre all'interno della circoscrizione; nell'amministrazione della giustizia, attraverso un apposito tribunale canonico di prima istanza, per il quale è stato designato dal Prelato, e approvato da parte del S. Tribunale della Segnatura Apostolica, come tribunale di seconda istanza, il Tribunale d'Appello del Vicariato dell'Urbe.²⁸

4. Conclusione

Alla luce di tali argomentazioni, non appaiono fondate quelle teorie, formulate da certa dottrina, che negano al Prelato la natura di Ordinario proprio (vedi retro, sub 2). Ritenere, ad esempio, che il Prelato personale non sia Ordinario solo perché il can. 134 del Codice non lo elenca espressamente tra le diverse figure previste, è una motivazione giuridicamente inconsistente, dal momento che altre norme giuridiche, come si è visto (il can. 295 CIC; la Cost. ap. "Ut sit", art. IV; la "Declaratio Praelaturae Personales", art. III; gli Statuti, art. 1 e 125), lo definiscono esplicitamente come tale; per cui, volendo qualificare in modo corretto la natura giuridica del Prelato, come di qualunque altro istituto giuridico, è necessario considerare come riferimento l'intero ordinamento giuridico canonico, e non quella singola norma che, volta per volta, può essere comodo utilizzare. Ma, soprattutto, un'analisi appropriata della fattispecie in esame non può prescindere dalla valutazione, al di là delle norme giuridiche, di quei fatti, giuridici ed extragiuridici, che possono risultare utili allo scopo, come, ad esempio, la consacrazione episcopale del Prelato, l'erezione di un tribunale proprio della prelatura, ecc..

Inoltre, sostenere che la natura di Ordinario proprio del Prelato va negata perché il can. 295 § 1 usa l'espressione "ut (come) Ordinarius", è, parimenti, privo di fondamento. L'avverbio "come", infatti, seguito da un'apposizione, assume il significato di "in qualità di", oppure "nella condizione di", ecc..²⁹ Tale significato della particella "come" è coerente con la tesi qui sostenuta, in quanto indica, riferito al can. 295 § 1, semplicemente che il Prelato agisce rivestendo la qualifica di Ordinario proprio ed esercitando i relativi poteri e facoltà.

Del resto, anche l'espressione usata dal can. 134 "Nomine Ordinarii in iure intelleguntur...", non sembra molto più adatta ad esprimere il relativo concetto, come, invece, avrebbe potuto essere, ad esempio, "Ordinari in iure sunt...". In ogni caso, tuttavia, un'indagine sulla natura giuridica di un istituto deve fondarsi su fatti concreti e non su giochi di parole.

Infine, bisogna tenere presente che, come si è rilevato in dottrina,³⁰ la configurazione giuridica che delle prelature personali effettua l'ordinamento giuridico canonico, ossia i cann. 294-297 del CIC, delinea la struttura dell'istituto in modo versatile ed elastico, lasciando ai rispettivi statuti, concretamente adottati per ciascuna prelatura in relazione alle specifiche necessità pastorali, modellare con precisione le caratteristiche proprie di ogni prelatura.

Sono pochi, infatti, gli elementi essenziali, contenuti nei quattro canoni codiciali, comuni a tutte le prelature, e riconducibili ai tre elementi costitutivi, propri di qualsiasi circoscrizione ecclesiastica - pastore proprio (il Prelato), presbiterio (costituito da clero secolare) e fedeli laici (con la loro concomitante dipendenza dall'Ordinario del luogo)-.

Di conseguenza, i poteri concreti riconosciuti al Prelato, come Ordinario proprio in ciascuna prelatura, dipenderanno dai singoli statuti per questa in concreto adottati. Per esempio, anche se il can. 295 riconosce al Prelato il diritto di erigere un seminario e di incardinare proprio clero nella prelatura, può darsi che in determinati casi una tale possibilità non possa essere attuata o risulti meno conveniente. O, ancora, la via della convenzione prevista dal can. 296 perché i fedeli laici possano cooperare organicamente alle finalità della prelatura è soltanto una possibilità attuativa, non essenziale e costitutiva della figura delle prelature personali. Il "coetus fidelium" sul quale il Prelato eserciti la sua giurisdizione, infatti, potrà essere determinato frequentemente "ex auctoritate" nell'atto di erezione dell'ente da parte del Romano Pontefice. Le prelature verrebbero, così, costituite relativamente ad un gruppo specifico di fedeli - determinato per la nazionalità, la razza, le circostanze sociali, ecc. - in riferimento ad un certo ambito geografico, variabile per ciascuna di esse - cioè di carattere nazionale, regionale, internazionale, ecc. - e con le caratteristiche strutturali che, in ciascun caso, risultino più opportune.

CIRO TAMMARO

²⁸ Cf. Cost. ap. *Ecclesia in Urbe*, art. 40 § 1, del 1 gennaio 1998, in: *AAS*, 90 (1998), p. 177-193. Cf., altresì, i decreti di erezione dei Tribunali di I e II istanza, in: *Romana*, 12 (1996), p. 22-23 e 26-28.

²⁹ Cf. *Dizionario Garzanti della lingua italiana*, Milano, 1987, p. 415.

³⁰ Cf. J. I. ARRIETA: *Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di convenzione ex can. 296 CIC*, in: *Ius Canonicum*, volume speciale (1999), p. 182-183.